



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sez. 2<sup>a</sup> PENALE

posta dai signori:

FILOMENO	DI LONARDO	Presidente
ROSA	CASABURI	Consigliere
LUIGI	DE LIGUORI	Consigliere

l'intervento del P.G. Dr. GIUSEPPE GIANNUZZI  
 l'assistenza del sig. LAURA GRAVINA  
 udienza dell' 11 OTTOBRE 1994 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il procedimento penale a carico di:

CAFOROSSO CATALDO, nato 15.8.1958 a Massafra, ivi res. Via Trieste, 68 - DET. p.q.c.-Ass. per rinuncia -

ESOFF.: arr. 8.11.90 --- arr. domic. 9.12.92 - riarr. 23.1.93 - arr. domic. 5.10.94.

FIGLIUZZI SALVATORE, nato 15.2.1955 a Rosarno, ivi res. Via Rovereto, 5 - DEE. CASA RECLUS. PALMI -

ESOFF.: Arr. to 8.11.90 - DET. p.q.c.-PRESENTE -

CAPUTO LUIGI, nato 27.6.1958 a Rotondella, - DET. CASA CIRCOND. arr. 8.11.90 - arr. domic. 4.12.90

ESOFF.: riarr. to 23.12.90 - Scade 8.11.94 MELFI - DET. p.q.c.-Ass. per rinuncia -

LAZZARO DOMENICO, nato 16.12.1962 a Massafra, ivi res. Via S.

N. 1037/MOD. 30

Sent. 19. 94

N. 219/MOD. 7

R. Gen. 19. 94

N. 1046 / 89

R. Gen. Not. Reato

Depositata in Cancelleria oggi  
 19-11-1994  
 IL COLLABORATORE  
 DI CANCELLERIA  
 (Stampa: 19/11/94)

Estratto al contumace notificato il 17-12-1994  
 per 19<sup>o</sup> imp. 10.

Avviso ex art. C.P.P. notificato il

Estratto ex art. 28 reg. esec. a P.G. e/o Corte Appel Lecce per Caputo Salvatore, Figliuzzi A. e Lohaupt Vincenzo il 3 FEB. 1994 con P.G. e/o P. App. Lecce per Caputo Figliuzzi Lazzaro, Finocchiaro e Spada il 6 MAG. 1994 Redatta scheda il

8-2-95

5) FIORENTI GIUSEPPE, nato 19.10.1966 a Massafra, ivi res. Via

Trizza, 29 - Agli arresti domiciliari -

PRESOFF.: Arr. 8.11.90-arr.dom. - DET. p.q.c. PRESENTE -

scarc 8-11-94

6) CARAGNANO ANTONIO, nato 15.3.1964 Massafra - DET. Casa Circol

PRESOFF.: Arr. 8.11.90 COSENZA -

- DETENUTO p.q.c. PRESENTE -

7) BOTTIGLIERI ANTONIO, nato 2.2.1943 Rosarno - DET. CASA RECLUS

VOLTERRA -

PRESOFF.: arr. 10.11.90 - DET.p.q.c. ASS. per rinuncia

8) SPADA MARCO, nato 3.9.1968 Massafra, ivi res. Via V.Gallo, 23

PRESOFF.: NEGATIVO - LIBERO PRESENTE -

9) LOBREGGIO VINCENZO, nato 24.7.1961 a Rotondella e res. Trezza

no sul Naviglio, Via Turati, 28/A

arr. 8.11.90-arr.dom. 11.7.91

PRESOFF.: scarc. 4.12.92 - LIBERO CONTUMACE -

Appellante il P.G. nei confronti di tutti gli imputati, il P.M.

nei confronti di CAPOROSSO, FIGLIUZZI, FIORENTI, CARAGNANO e

SPADA, nonché gli imputati: CAPOROSSO, FIGLIUZZI, CAPUTO, LAZZA

RO. CARAGNANO. BOTTIGLIERI, FIORENTI, SPADA e LOBREGGIO, avverso

la sentenza del Tribunale di Taranto del 15/2/92, con la quale

venivano ritenuti colpevoli il 1°-2°-3°-4°-5°-6°-7° e 8° del rea

to di cui al capo a): art. 75 L. 685/75, in esso assorbito il reato

di associazione per delinquere in materia di traffico di sostan

ze stupefacenti, di cui al capo c), per il CAPOROSSO, FIGLIUZZI,

CAPUTO, FIORENTINI, CARAGNANO, SPADA e LAZZARO, nonché colpevoli

del reato ascritto al capo b): artt. 110; 81 C.P., 71 - 74, co. 1°

n. 2, L. 685/75, esclusa per quest'ultimo reato l'aggravante



110 cp., 9 - 10 - 12 L. 497/74) ed e) (artt. 110-56-629 cp.)  
ed il LOBREGGIO dai reati ascrittigli ai capi: a) (art. 75 L. 685/78  
e c) (art. 416, co. 1 e 4, cp.) accertati il 22.5.90, perchè  
il fatto non sussiste. Con sentenza del 9.12.92 la Corte di  
Appello di Lecce - prima sezione penale - in parziale riforma  
della sentenza impugnata, escludeva la ritenuta continuazione  
tra i reati di cui al capo a) e al capo b), nei confronti di tut-  
ti gli imputati, e le attenuanti generiche nei confronti degli  
imputati ~~CAPOROSSO, FIGLIUZZI, BOTTIGLIERI, SPADA, CARAGNANO e~~  
LOBREGGIO. Determinava nei confronti dell'imputato CAPOROSSO  
la pena relativa la capo a) in quindici anni e quattro mesi di  
reclusione e f. 101.000.000 di multa e quella relativa al capo  
b) in cinque anni e sei mesi di reclusione e f. 8.500.000 di multa  
complessivamente in anni venti, mesi nove di reclusione e lire  
109.500.000 di multa; nei confronti del FIGLIUZZI in quindici  
anni e due mesi di reclusione e f. 100.500.000 di multa quella  
relativa la capo a) ed in anni cinque, mesi quattro e giorni  
quindici di reclusione e f. 8.250.000 di multa quella relativa  
al capo b), complessivamente in anni venti, mesi sei e giorni  
quindici di reclusione e f. 108.750.000 di multa; nei confronti  
del BOTTIGLIERI, dello SPADA e del CARAGNANO in anni tre, mesi  
uno di reclusione e f. 20.200.000 di multa per il capo a)  
e in anni cinque e mesi sei di reclusione e f. 8.500.000 di mul-  
ta per il capo b), complessivamente in anni otto, mesi sette di  
reclusione e f. 28.700.000 di multa ciascuno; nei confronti del  
FIORENTI, del LAZZARO e del CAPUTO, dichiarata equivalente le con-

attenuanti generiche alla ritenuta aggravante di cui all'art. 20, comma primo, numero 2, legge 685/75, in anni tre di reclusione e f. 20.000.000 di multa per il capo a); in anni quattro di reclusione e f. 6.000.000 di multa per il capo b), comunque in anni sette di reclusione e f. 26.000.000 di multa per ciascuno. Convertiva, nei confronti del BOTTIGLIERI, del CAPUTO, del FIORENTI, del LAZZARO e dello SPADA, la pena di interdizione temporanea dai pp.uu. in perpetua, e ordinava l'interdizione legale di tutti costoro per la durata dell'esecuzione della pena. Confermava nel resto la sentenza impugnata e condannava gli imputati appellanti al pagamento in solido delle spese del giudizio di impugnazione. Ordineva la sostituzione della misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari presso l'ospedale psichiatrico di Noci al primo. Con sentenza del 2.12.93 la Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata da tutti gli imputati, nei confronti di tutti i ricorrenti, eccetto il LOBREGGIO, relativamente al diniego della continuazione tra il reato associativo ed il reato fine. Annullava la stessa sentenza nei confronti del LOBREGGIO, del BOTTIGLIERI e dello SPADA, e ordinava, relativamente alla denegata concessione delle attenuanti generiche, nei confronti del CAPUTO, del LAZZARO e del FIORENTI, in solido, l'invio al giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto. Rigettava nel resto i ricorsi dei predetti e rinviava la causa alla sezione della Corte di Appello di Lecce. Ordineva la relazione della causa fatta dal Presidente dott. ...

Filomeno Di Lonardo.

Udito il Procuratore Generale che ha concluso e richiesto:

1) ritenersi il vincolo della continuazione tra il reato associativo e i reati scopo;

2) concedersi le attenuanti di cui all'art.62 bis prevalenti per

CAPUTO, LAZZARI e FIORENTI;

3) concedersi le attenuanti di cui all'art. 62 bis prevalenti per

BOTTIGLIERI, SPADA e LOBREGGIO;

4) rideterminare la pena nei seguenti termini:

CAPOROSSO: anni 16 di reclusione e f. 100.000.000 di multa;

FIGLIUZZI: anni 16 di reclusione e f. 100.000.000 di multa;

CAPUTO: anni 4 di reclusione e f. 30.000.000 di multa;

LAZZARO: anni 4 di reclusione e f. 30.000.000 di multa;

FIORENTI: anni 4 di reclusione e f. 30.000.000 di multa;

CARAGNANO: anni 7 di reclusione e f. 40.000.000 di multa;

BOTTIGLIERI: anni 5 di reclusione e f. 50.000.000 di multa;

SPADA: anni 4 di reclusione e f. 30.000.000 di multa;

LOBREGGIO: anni 3 di reclusione e f. 22.000.000 di multa.

Udito il difensore avv. Vincenzo Borgese del foro di Palmi, per

BOTTIGLIERI Antonio, che ha concluso e richiesto, per il proprio

assistito, l'applicazione della continuazione e la concessione

delle attenuanti generiche, con conseguente riduzione di pena.

Ha fatto istanza di remissione in libertà del BOTTIGLIERI.

Udito il difensore avv. Emilio N. Buccico, del foro di Matera,

per CAPUTO Luigi, che ha concluso chiedendo ritenersi la conti-

nuazione e concedersi le attenuanti generiche prevalenti, con

la remissione in libertà dello stesso.

Udito il difensore avv. Giovanni D'Onofrio del foro di Potenza, che ha concluso e richiesto applicarsi la continuazione e concedersi le attenuanti generiche prevalenti per BOTTIGLIERI, concedersi le suddette attenuanti per il LOBREGGIO, con conseguente riduzione di pena nei limiti.

Udito il difensore avv. Fabrizio Lamanna del foro di Taranto, per CAPOROSSO CATALDO, che ha chiesto applicarsi la continuazione e una pena più equa.

Udito il difensore avv. Camillo De Luca del foro di Taranto, che ha chiesto, per LAZZARO DOMENICO, riconoscersi il vincolo della continuazione, concedersi le attenuanti generiche prevalenti, con la conseguente riduzione di pena nel minimo edittale; per CARAGNANO ANTONIO, riconoscersi il vincolo della continuazione ed ha fatto istanza affinché lo stesso sia rimesso in libertà.

Udito il difensore avv. Pasquale Caroli del foro di Taranto, che ha chiesto per CAPOROSSO e FIGLIUZZI applicarsi la continuazione, ed una riduzione di pena ancora maggiore di quella richiesta dal P.G.. Per LAZZARO e FIORENTI (e per SPADA in sostituzione dell'avv. Raffaele Catapano del foro di Taranto) si è adeguato a quanto richiesto dal P.G. -

Il P.G. si è opposto a tutte le istanze relative alla libertà personale degli imputati.

#### FATTO E DIRITTO

Con sentenza 15 febbraio 1992 il Tribunale di Taranto dichiarava

tagli dal Tribunale, previo giudizio di prevalenza delle concorrenti  
attenuanti generiche sulla recidiva contestatagli, cioè quella  
di tre anni di reclusione e f.22.000.000 di multa (p.b. anni 4  
reclusione e f.30.000.000 di multa - 1/3 ex art.62 bis C.P. + 1/2  
mesi reclusione e f.2.000.000 multa ex art. 81, cpv, C.P.).

Per il resto la sentenza del Tribunale di Taranto rimane confermata.

Quanto infine, alle odierne istanze di revoca delle misure cautelari cui sono sottoposti il Caragnano, il Bottiglieri, il Fiorani ed il Caputo, le stesse vanno senz'altro rigettate, trattandosi di misure coercitive obbligatorie ai sensi dell'art.275, comma 3° c.p.p. e, perciò, revocabili soltanto in presenza di elementi dai quali risulti che non sussistono più esigenze cautelari, laddove, invece, tali elementi non risultano acquisiti per nessuno dei predetti imputati e, anzi, per il Bottiglieri ed il Caragnano, in particolare, è da ritenere che le esigenze cautelari sussistono in concreto tuttora.

P.Q.M.

La Corte, letti gli artt. 605, 627 C.P.P.,  
giudicando in sede di rinvio disposto dalla Cassazione con sentenza del 2.11.1993, con la quale è stata annullata quella della 1<sup>a</sup> sezione penale di questa Corte in data 9.12.92, relativamente alla esclusione della continuazione tra il reato associativo ex art.75 L.685/75 ed i reati-fine, nei confronti di tutti i ricorrenti, eccetto Lobreglio Vincenzo, nonchè relativamente al diniego delle attenuanti generiche nei confronti del predetto Lobreglio,





8

chè di Bottiglieri Antonio Domenico e di Spada Marco, e infine  
tivamente al giudizio di comparazione tra circostanze di se  
opposto nei confronti di Caputo Luigi, Lazzaro Domenico e Fio  
ti Giuseppe;

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto in  
a 15.2.1992, appellata dal P.G. in sede nei confronti di Capo  
so Cataldo, Figliuzzi Salvatore, Caputo Luigi, Lazzaro Domeni  
Fiorenti Giuseppe, Caragnano Antonio, Bottiglieri Antonio  
menico, Spada Marco e Lobreglio Vincenzo, nonchè da tutti i pre  
tti imputati, esclude le attenuanti generiche nei confronti del  
ttiglieri, e, tenuto conto della già dichiarata esclusione del  
e attenuanti generiche nei confronti del Caporosso, Figliuzzi,  
Caragnano, ridetermina la pena, con la contestata recidiva per  
predetti ultimi imputati, in anni 16, mesi 6 di reclusione e  
f.111.000.000 di multa per il Caporosso, in anni 16, mesi 4 di  
reclusione e f.111.000.000 di multa per il Figliuzzi, in anni 5,  
mesi 10 di reclusione e f.36.000.000 di multa ciascuno per il Ca  
agnano ed il Bottiglieri, in anni 4 di reclusione e f.30.000.000  
di multa ciascuno per il Caputo, Lazzaro, Fiorenti e Spada, in  
anni 3 di reclusione e f.22.000.000 di multa per il LObreglio.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza; rigetta le istanze di  
revoca delle misure cautelari in atto per il Caragnano, il Botti  
glieri, il Fiorenti ed il Caputo.

Fissa per il deposito della sentenza il termine di giorni 40.

Lecce, 11.10.1994

In data 12-10-1994 Paragnano Antonio e  
Figliuzzi Salvatore hanno proposto ricorso per  
cessazione (solo dichiarazione)

IL COLLABORATORE  
DI CANCELLERIA  
(Silvana)

In data 12-12-1994 i difensori di Caporaso Costantino  
Figliuzzi Salvatore, Lozano Domenico, Fiorentini  
Giuseppe, Speda Mares ha proposto ricorso per cessa-  
zione (Ricorso n. 521/94 Rod 2h Pub. Toranto) Copia  
del foglio di 584 CCP n. 2700 Rod 28 d. 21-12-1994

IL COLLABORATORE  
DI CANCELLERIA  
(Silvana)

In data 20-12-1994 i difensori di Caporaso  
Antonio hanno proposto ricorso per  
cessazione (Ricorso n. 541/94 Rod 2h Pub. Toranto)  
Copia del foglio di 584 CCP n. 2713 Rod 28 d. 17-12-94

IL COLLABORATORE  
DI CANCELLERIA  
(Silvana)

Sentenza ininterrottibile dal 5 gennaio 1995  
per Caputo Luigi e Botigliaro Antonio  
e del 1 febbraio 1995 per Di Biagio  
Daniele

IL COLLABORATORE  
DI CANCELLERIA  
(Silvana)

Le liti di cessazione con sentenza in data  
2-5-1995 dichiaro inammissibile il ricorso e  
evendo i ricorrenti, in solido, al pagamento delle



8

spese processuali ed a quello di £ 1.000.000  
 insieme alle spese delle Ammende - Sentenza  
 irrevocabile del 2 maggio 1995 per l'apocorso  
 Stelzo, Sigfrido Salvatore, Alessaro Domenico,  
 Fiorenti Giuseppe, Ceragnano Antonio e  
 Spade Marco

IL COLLABORATORE  
 DI CANCELLERIA  
 (Silvia Morino)

10/15/95 R. Es. La Procura Generale della  
 Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce  
 con provvedimento di cumulo in data  
 6-03-95 ha determinato a Battigliori  
 Antonio la pena complessiva in anni 10, mesi  
 di reclusione e £ 38.500.000 di multa,  
 interdizione dei R. III per anni 10.  
 L. del 07-03-95

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
 (Michela Morino)

10/16/95 con ordinanze in data 22-10-95  
 questa Corte di Appello ritiene la continua-  
 zione dei reati giudicati dal Tribunale  
 di Taranto il 12-11-91 e da questa Corte  
 il 11-10-94, commentando di un anno di  
 reclusione e £ 1.000.000 di multa la pena  
 inflitta con dette seconde sentenze  
 e determinando la pena complessiva in  
 confronti di Antonio Ceragnano in sei